



COMUNE DI SAN BELLINO
PROVINCIA DI ROVIGO

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 23/12/1999

Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38..... del 29/11/2014

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art.1 Disposizioni generali

1. La comunità locale di San Bellino è autonoma.
2. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti dallo stesso previsti.
3. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge e di quelle attribuite e delegate, il Comune è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si diparte la Repubblica.
4. Il Comune di San Bellino si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
5. Il rapporto fra il Comune, la provincia, la regione e gli altri enti locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle diverse posizioni istituzionali.
6. Il Comune di San Bellino è orientato alla diffusione dei principi europeistici, della pace e della solidarietà.
7. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto.
8. Il Comune si pone al servizio dei cittadini e, in una relazione di mutua e costruttiva collaborazione, realizza i valori espressi dalla comunità con riferimento agli interessi che la stessa esprime anche attraverso la collaborazione e la cooperazione con soggetti pubblici e privati; promuove altresì il coinvolgimento, il protagonismo e la partecipazione della comunità stessa ad una solidale e responsabile gestione politica del territorio.
9. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
10. Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità.
11. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme dello statuto, nonché da regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.

Art.2 Finalità ed obiettivi dell'azione comunale

1. Il Comune di San Bellino svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, nonché quelle che ritenga di interesse della propria comunità, al fine

di uniformare i propri programmi e la propria attività ad obiettivi di protagonismo comunitario, di eguaglianza e pari dignità sociale e civile, per il superamento degli squilibri economico sociali, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione.

2. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello statuto e secondo le norme relative.
3. Le funzioni di cui al comma 2 possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla regione le risorse necessarie.
4. Il Comune ispira la sua azione all'efficienza, all'economicità, alla trasparenza, al coinvolgimento e alla responsabilizzazione.
5. Il Comune di San Bellino mira all'offerta di servizi di qualità al territorio ed ai cittadini coniugando snellezza e tempestività amministrativa.
6. Il Comune di San Bellino si propone, in particolare, di valorizzare i seguenti aspetti peculiari e di perseguire le seguenti finalità:
 - a) l'integrazione tra territori omogenei contigui;
 - b) la promozione, la tutela e lo sviluppo della funzione sociale dell'iniziativa economica, compatibile con il rispetto ambientale e paesaggistico del territorio e la tutela della salute pubblica;
7. Il Comune tutela e valorizza il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale e umano, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici, privati, dell'associazionismo e del volontariato attivi.

Art.3

Rappresentanza della comunità

1. Il Comune cura gli interessi della comunità per ciò che attiene all'ambito di rispettiva competenza secondo il proprio ordinamento.
2. Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio.
3. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il Comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2.
4. Il Comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tener conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività d'interesse del territorio e della popolazione.
5. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le singole esigenze della comunità.

Art.4
Stemma e gonfalone

1. Lo stemma del Comune, concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 aprile 1992, è così rappresentato: "d'oro, alla lettera maiuscola V, rovesciata, di verde, intrecciata con due fasce diminuite, di rosso, attraversanti l'asta di destra e attraversate dall'asta di sinistra. Ornamenti esteriori da Comune".
2. Il gonfalone, concesso con il medesimo decreto presidenziale di cui al comma precedente, è così rappresentato: "drappo di verde riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto verde con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.".
3. L'uso dei simboli comunali è disciplinato da un apposito regolamento.

Art.5
Cooperazione

1. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili e in vista di possibili unioni con comuni contermini.
2. Il Comune a tale scopo promuove forme permanenti di consultazione con i comuni contermini.

Art.6
Albo pretorio ed informazione

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nel sito istituzionale del Comune è previsto apposito spazio destinato ad albo pretorio on line per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, il regolamento sul diritto di accesso stabilisce ulteriori forme di pubblicità.
4. Le attività del Comune si rendono conoscibili a chiunque, attraverso il sito, in base ai principi di legge in materia di Amministrazione aperta e amministrazione trasparente.

TITOLO II IL TERRITORIO COMUNALE

Art.7 Sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 15,83, confinante con il Comune di Lendinara a nord, con il Comune di Castelvoglio ad ovest, con il Comune di Pincara a sud, con il Comune di Fratta Polesine a est.
2. La sede municipale è situata nel capoluogo di San Bellino.
3. Gli organi del Comune possono essere convocati anche in sedi diverse dal capoluogo, (esempio Biblioteca, Centro Anziani...).

Art.8 Frazioni comunali

1. La frazione esistente nel Comune è la seguente: Presciane.
2. Agli abitanti delle frazioni sono assicurate forme di comunicazione e di partecipazione alle scelte del Comune.
3. Possono essere nominati da parte del Sindaco referenti territoriali, nel massimo di due unità, con compito di riferire eventuali esigenze, formulare proposte dei cittadini residenti a Presciane. La funzione è gratuita e può essere limitata ad un determinato periodo o ad un compito specifico. Decade in ogni caso con la scadenza del Sindaco.

TITOLO III ORGANI DEL COMUNE

Capo I Il consiglio comunale

Art.9 Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali ed atti di controllo.
2. Il consiglio, in quanto espressione democratica della collettività di San Bellino, esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'ente.
3. Indirizza altresì l'attività dell'ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo e programmatico. Gli atti fondamentali contengono l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del consiglio.
4. Negli atti fondamentali non possono essere ricomprese determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio; gli stessi devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di controllo per contenuti non già previsti in atti fondamentali

- che non siano di mera esecuzione e che non rientrino nelle competenze dei responsabili delle funzioni gestionali.
5. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale determina le modalità organizzative per l'efficiente e democratico svolgimento dell'attività del massimo organo istituzionale.

Sezione I

I consiglieri comunali

Art.10

Diritti e poteri dei consiglieri

1. Il regolamento di funzionamento del consiglio comunale disciplina le forme ed i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.
2. Il diritto dei consiglieri di ottenere una adeguata e preventiva informazione sulle questioni che verranno sottoposte all'attenzione del consiglio, è assicurato, anche per il tramite dell'attività della conferenza dei capigruppo.
3. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono richiedere l'ausilio tecnico del segretario comunale o dei responsabili dei servizi.

Art.11

Doveri dei consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale. All'atto dell'insediamento del Consiglio Comunale ogni Consigliere dovrà pronunciare il seguente giuramento: "Giuro di essere fedele ai principi di trasparenza, onestà, giustizia e solidarietà garantendo che nel mio incarico opererò sempre senza fini di vantaggio personale, ma nell'interesse primario della comunità di San Bellino".
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.
3. I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive del consiglio senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale, previo avvio della procedura indicata nei commi successivi.
4. Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento delle tre assenze consecutive maturate da parte del consigliere, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 241/90, ad informare il consigliere interessato dell'avvio del procedimento amministrativo.
5. Il consigliere ha facoltà di fare valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione, che comunque non potrà essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento.
6. Scaduto il termine di cui al comma precedente, il consiglio esamina attentamente le cause giustificative presentate dal consigliere interessato e, qualora le ritenga valide e veritiere, procede a deliberare l'annullamento della procedura avviata o, nel caso opposto, la decadenza dal consiglio comunale.

7. La deliberazione di cui al comma precedente deve, in ogni caso, ottenere la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri comunali assegnati.

Art.12 Gruppi consiliari

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati da almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo.
2. Ciascun gruppo può essere formato da un solo consigliere, se unico eletto in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabilite dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Art.13 Conferenza dei capigruppo

1. Al fine di consentire ai gruppi consiliari una adeguata e preventiva informazione sulle questioni da sottoporre all'attenzione del consiglio comunale, è istituita la conferenza dei capigruppo consiliari.
2. La convocazione della conferenza compete al Sindaco.
3. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza sono determinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. La conferenza è convocata per questioni di particolare complessità ovvero per concordare l'andamento dei lavori del Consiglio.

Art.14 Disposizioni generali sulle commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee anche esterne per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al consiglio.
2. La commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
3. Il consiglio comunale può, altresì, istituire commissioni consiliari permanenti per materie determinate, fissandone i precisi compiti attribuiti.
4. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

art.15 Commissione consiliare per lo statuto ed i regolamenti

1. Il consiglio istituisce una commissione consiliare permanente per la redazione, l'aggiornamento ed il riesame dei regolamenti comunali e dello statuto.

2. La commissione è composta da due consiglieri di maggioranza, due di minoranza e dal sindaco/suo delegato (Assessore o Consigliere comunale) che la presiede. La stessa si avvale dell'ausilio e/o della consulenza del segretario comunale.

Art.16

Commissioni consiliari di controllo o di garanzia

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno apposite commissioni di controllo o di garanzia su ogni attività della amministrazione comunale, con facoltà di accesso senza limitazione alcuna agli atti e documenti d'interesse per le competenze assegnate, con possibilità di interrogazione di dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, con i poteri e modalità attribuiti dal regolamento consiliare.
2. La presidenza delle commissioni consiliari di cui al presente articolo è attribuita a rappresentanti della minoranza consiliare.
3. Le sedute delle commissioni di cui al presente articolo non sono pubbliche. Le conclusioni delle commissioni consiliari di controllo o di garanzia sono poste all'ordine del giorno del primo consiglio comunale successivo al deposito della relazione finale.

Art.17

Rappresentanza delle minoranze

1. Quando una norma preveda l'elezione o la nomina di rappresentanti di un organo collegiale rappresentativo del Comune in altro ente, commissione o altro organismo, si procederà con voto limitato al fine di garantire l'adeguata rappresentanza delle minoranze espresse dal consiglio comunale. Qualora vi sia il consenso dei gruppi è possibile procedere alla votazione con lista bloccata.

Art.18

Regolamento per il funzionamento del consiglio

1. Il regolamento per il funzionamento del consiglio, come pure la sua modifica, è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Capo II La Giunta

Sezione I Formazione della giunta

Art.19

Composizione della giunta

- 1 La giunta municipale è composta dal sindaco, che la presiede e dagli assessori dallo stesso nominati con proprio atto successivo alla proclamazione.
2. Gli assessori potranno essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

Art.20
Assessori esterni

- 1 Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio comunale con diritto di intervento e senza esercizio del voto.
- 2 In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art.21
Incompatibilità

- 1 Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco, né gli stessi possono essere nominati in rappresentanza del Comune.

Sezione II
Funzionamento della giunta

Art.22
Linee programmatiche di mandato

- 1 Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data della seduta di insediamento del consiglio, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 2 Ogni consigliere ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante la presentazione di emendamenti, secondo le modalità indicate dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
- 3 Con cadenza annuale il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e della giunta.

Art.23
Forma di presentazione delle dimissioni

- Le dimissioni del sindaco vanno presentate al consiglio comunale e quelle degli assessori al sindaco.
- La comunicazione eseguita nel corso della seduta del consiglio comunale si intende acquisita con la sua verbalizzazione, diversamente va eseguita in forma scritta e si intende acquisita con la presentazione al protocollo comunale.

Art.24

Adunanze e deliberazioni

- 1 La convocazione della giunta comunale spetta al sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
- 2 Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della giunta possono essere invitati tutti coloro che la giunta ritenga opportuno sentire.
- 3 Si applicano alla giunta, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, il computo degli astenuti e delle schede bianche o nulle.
- 4 Le deliberazioni della giunta sono sottoscritte dal presidente della seduta e dal segretario comunale.

Capo III Il Sindaco

Art.25 Funzioni del Sindaco

- 1 Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione locale, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti comunali e rappresenta la comunità.
- 2 Al sindaco spettano i poteri di coordinamento, attuazione, impulso e realizzazione degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio comunale.
- 3 Fermo restando che, il Sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, attraverso espressa volontà, il Sindaco legittimamente può affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti o loro delegati nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero attribuire l'incarico ad un membro del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, professionista legale interno o del libero foro.

Art.26 Vicesindaco e sostituti del sindaco

- 1 Il sindaco, all'atto della nomina della giunta, designa tra gli assessori il vicesindaco e chi lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto nei casi previsti dalla legge.

Art.27 Incarichi e deleghe agli assessori e ai consiglieri comunali

- 1 Il sindaco può incaricare singoli assessori e consiglieri comunali di curare ed assumere iniziative in determinati settori omogenei dell'attività della giunta o del consiglio comunale, nonché di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nei medesimi settori, riferendone alla giunta o al consiglio comunale.
- 2 Il sindaco può delegare gli assessori e i consiglieri comunali a compiere gli atti di sua competenza, nei casi previsti dalla legge.

Capo IV Disposizioni comuni

Art.28

Pari opportunità

- 1 Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi delle leggi vigenti, negli organi collegiali interni ed esterni dell'ente, nonché nelle rappresentanze dell'amministrazione presso enti, aziende ed istituzioni, è fatto obbligo agli organi competenti per la nomina o elezione di assicurare condizioni di pari rappresentatività tra i due sessi.
- 2 Detto obbligo va assolto avuto riguardo alla disponibilità dei candidati o dei proposti alla nomina, al rispetto delle competenze tecniche, se richieste.

TITOLO IV UFFICI E PERSONALE

Art.29

Struttura dell'ente

- 1 L'ordinamento strutturale del Comune si articola primariamente in aree di attività, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento dei servizi funzionali, strumentali e di supporto.
 - 2 L'ulteriore ripartizione della struttura organizzativa del Comune è determinata dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
- 3 La dotazione organica del personale attribuito alle diverse articolazioni strutturali, assicura il maggior grado di flessibilità e di mobilità del personale in funzione dei bisogni di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'ente.
- 4 La ripartizione del personale fra le diverse aree di attività viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti alle stesse assegnate con apposito organigramma.
- 5 Ad ogni area di attività, è preposto un responsabile cui il sindaco può assegnare funzioni dirigenziali a tempo determinato. Il responsabile d'area risponde dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi assegnati, con riferimento alle linee programmatiche di mandato. Ad ogni responsabile d'area è garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito ed i mezzi necessari per il migliore raggiungimento degli obiettivi assegnati.
- 6 La responsabilità di una o più aree, come pure quella delle altre ripartizioni organizzative, può essere attribuita mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con atto motivato, di diritto privato, facendo salvi i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
- 7 L'assegnazione del personale alle varie aree di attività è disposta dal Sindaco.

- 8 Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla contrattazione , il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplina la mobilità all'interno della struttura organizzativa dell'ente.

Art.30
Conferenza di direzione

- 1 Per il miglior esercizio dei compiti di attuazione degli obiettivi assegnati, tenendo conto dell'esigenza del coordinamento e dell'integrazione tra i diversi responsabili d'area e del loro diretto collegamento con gli organi di governo, è istituita la conferenza di direzione.
- 2 La conferenza è presieduta dal segretario comunale, anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
- 3 La conferenza di direzione esercita un ruolo di impulso operativo e di supporto organizzativo, avanzando suggerimenti e valutazioni sul funzionamento della struttura comunale, l'ambiente di lavoro e la formazione professionale.
- 4 Il funzionamento, la partecipazione e le modalità di esercizio delle attribuzioni della conferenza, sono disciplinate dal regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

TITOLO V
SERVIZI

Art.31
Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi

- 1 Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
- 2 La deliberazione del consiglio comunale con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali o per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

Art.32
Nomina e revoca degli amministratori di aziende speciali e istituzioni

- 1 Il consiglio comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine dei rappresentanti del Comune presso aziende speciali ed istituzioni, in tempo utile perché il sindaco possa effettuare le nomine di sua competenza nei termini di legge.
- 2 Le nomine espressamente riservate al consiglio dalla legge, devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.
- 3 Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o

difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità espresse dall'amministrazione comunale.

Art.33

Istituzioni per la gestione dei servizi

- 1 L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione composta da tre o cinque membri.
- 2 I membri del consiglio di amministrazione restano in carica per la durata del consiglio comunale che li ha espressi, sono rieleggibili, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
- 3 Agli amministratori delle istituzioni si applicano le previsioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali, estendendosi all'istituzione ogni riferimento normativo riguardante il Comune.
- 4 Il consiglio di amministrazione della istituzione, sentita la giunta comunale, può nominare direttore dell'istituzione medesima il segretario comunale, un dipendente comunale, ovvero anche una persona esterna all'amministrazione, in base a pubblico concorso o a contratto a tempo determinato.
- 5 La giunta comunale, sentito il consiglio di amministrazione della istituzione, assegna alla stessa i mezzi necessari al suo funzionamento.
- 6 L'amministrazione e la gestione della istituzione, la vigilanza ed i controlli sulla stessa, sono disciplinati da un apposito regolamento comunale.

Art.34

Partecipazione a società di capitali

- 1 Il Comune può partecipare a società di capitali a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la fondazione.
- 2 Qualora la partecipazione del Comune a tali società sia superiore al venti per cento, lo statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile.

Art.35

Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche

- 1 Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

TITOLO VI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.36

Diritto di accesso ed informazione

- 1 I cittadini del Comune, singoli ed associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ed a quelli in essi richiamati secondo le norme del regolamento

comunale per la disciplina del procedimento amministrativo e per il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art.37

Criterio d'individuazione

- 1 Ai sensi del presente statuto, in mancanza di diversa ed esplicita indicazione, si considerano cittadini tutti coloro che siano residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi.

Art.38

Promozione, sostegno e valorizzazione delle libere forme associative territoriali

- 1 Il Comune, al fine di garantire il concorso e il coinvolgimento attivo dei residenti all'azione comunale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione, promuove e valorizza le libere forme associative territoriali, cioè, istanze di coinvolgimento dei residenti che possono avere tra le loro finalità anche l'esercizio della corresponsabilità nel disegno, progettazione e gestione partecipata dell'azione governativa locale.
- 2 Il Comune agevola le forme associative territoriali con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
- 3 Il coinvolgimento delle forme associative territoriali può essere promosso e attuato dalla giunta, dal consiglio o dalle commissioni consiliari. Degli esiti di un simile esercizio di cittadinanza attiva si dà atto negli atti ai quali le consultazioni e gli scambi si riferiscono.
- 4 Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle forme associative territoriali il diritto di informazione e assicura loro l'accesso alle strutture e ai servizi.
- 5 Sono considerate di particolare interesse collettivo le forme associative territoriali che si collegano ad istanze di rilevanza sociale, sanitaria, ambientale, culturale, sportiva, educativa ed economica ed in ogni caso le forme associative territoriali che si ispirano agli ideali della solidarietà, della giustizia, del volontariato, della cooperazione, della trasparenza, dell'uguaglianza sociale e di genere e del bene comune in generale.
- 6 Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e della peculiarità dell'associazionismo.
- 7 Il Comune riconosce alla pro loco, quale forma associativa territoriale di alto rilievo, un ruolo protagonista nel coordinamento e gestione di particolari iniziative volte a promuovere il territorio e la ricchezza relazionale tra i nostri residenti; per favorire la promozione della sua attività, il Comune concede a detta associazione un contributo annuale iscritto in apposito capitolo di bilancio.

- 8 Il consiglio comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le forme associative territoriali senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali, siano iscritte in un albo delle forme associative territoriali tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

Art.39

Consultazione della popolazione del Comune

- 1 La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
- 2 La consultazione viene richiesta da almeno il venti per cento della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento sulla partecipazione.
- 3 La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.
- 4 La consultazione è indetta dal sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.
- 5 Gli esiti della consultazione sono comunicati dal sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Art.40

Referendum

- 1 Nelle materie di esclusiva competenza del consiglio comunale è ammesso il referendum.
- 2 Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
- 3 Non è ammesso il referendum sulle seguenti materie:
 - a) tributi e tariffe;
 - b) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
- 4 Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum su medesimo o analogo oggetto.
- 5 L'ammissibilità del quesito referendario è deliberata dal consiglio comunale, anche su richiesta del dieci per cento della popolazione.
- 6 Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.
- 7 Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal sindaco al consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

Art.41

Promozione di associazioni, di comitati o di consulte come organismi di partecipazione

- 1 Il Comune può promuovere la formazione di associazioni, di nuclei di cittadinanza attiva o di consulte, per la gestione di servizi di base a rilevanza sociale o per favorire l'affermarsi di un effettivo coinvolgimento e di una particolare attenzione della cittadinanza alle problematiche sociali, culturali, ambientali, della salute e della prevenzione del disagio.
- 2 Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento sulla partecipazione e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'amministrazione e collaborare insieme a quest'ultima nella mappatura dei bisogni e delle potenzialità del territorio ma anche nel disegno delle strategie più idonee di intervento e di gestione delle attività predisposte e condivise. Il Comune può anche consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi.
- 3 La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento sulla partecipazione.

Art.42

Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

- 1 Le istanze, le petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al sindaco che ne dà informazione alla giunta comunale, promuovendone il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
- 2 Entro trenta giorni il sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.
- 3 Il sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo consiglio comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.
- 4 Al termine della seduta dei consigli comunali, oppure in altri momenti pubblici appositamente programmati, viene di norma previsto uno spazio temporale affinché ciascun cittadino possa direttamente rivolgersi al Sindaco per richiesta di chiarimenti, formulare proposte e fare domande.
- 5 Il Sindaco può delegare a rispondere gli assessori o consiglieri e può avvalersi della assistenza dei responsabili degli uffici o del segretario comunale.

Art.43

Difensore civico

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il consiglio comunale nomina, se previsto dalla legge, con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati - il difensore civico.
2. Il difensore civico resta in carica per la durata del consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.

3. L'ufficio del difensore civico ha sede presso locali messi a disposizione dall'amministrazione, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
4. Il difensore civico riceve e formalizza le proteste dei cittadini singoli od associati in ordine ai ritardi, alle negligenze e ad ogni altro disservizio imputabile alla struttura o abuso commesso dai dipendenti comunali e dagli organi dell'ente.
5. Il difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto alla consultazione degli atti e dei documenti in possesso dell'amministrazione e dei gestori dei pubblici servizi. Non può essergli opposto il segreto d'ufficio.
6. Il difensore ha competenza sull'attività di tutte le unità comunali, nonché sulle aziende, le istituzioni e gli enti dipendenti o in genere sottoposti al controllo o alla vigilanza dell'amministrazione comunale.
7. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art.17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127, secondo le modalità previste dall'art.17, comma 39 della medesima legge.
8. E' dovere del sindaco, degli altri organi e degli uffici comunali fornire al difensore civico motivate risposte di rispettiva competenza.
9. Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore, avere titolo di studio di diploma di laurea, adeguata competenza giuridico-amministrativa, imparzialità ed indipendenza di giudizio e notoria stima pubblica. Ai fini della nomina si applicano al difensore civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il consigliere comunale.
- 10 Il consiglio può revocare il difensore civico per gravi ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.
- 11 L'apposito regolamento stabilisce le modalità di intervento del difensore civico, oltre alla forma ed i modi di presentazione delle istanze dei cittadini.

Art.44

Difensore civico pluricomunale

- 1 L'amministrazione può accordarsi con uno o più comuni per nominare una unica persona che svolga la funzione di difensore civico per tutti i comuni interessati.
- 2 Il candidato è designato con voto unanime dall'assemblea dei sindaci interessati.
- 3 Il candidato viene eletto se ottiene in ciascun Comune il voto favorevole della maggioranza assoluta del consiglio comunale.
- 4 In tal caso il Comune non procede alla nomina del difensore civico comunale.
- 5 I rapporti tra i comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione.
- 6 Restano ferme, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nel precedente articolo.

TITOLO VII

FINANZE, CONTABILITA' E ATTIVITA' CONTRATTUALE

Art.45

Autonomia finanziaria

- 1 Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
- 2 Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
- 3 Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazione ed organismi di partecipazione.
- 4 Il regolamento sulla partecipazione regolerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.
- 5 Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

Art.46

Controllo economico interno della gestione

- 1 Il controllo economico interno, detto anche controllo di gestione, è svolto per mezzo di un'apposita struttura organizzativa interna, della quale possono far parte anche consulenti esterni.
- 2 Il regolamento di contabilità individua funzioni, caratteristiche e principi del controllo di gestione. Indica altresì le modalità di composizione del nucleo addetto al controllo ed il processo operativo da seguire nell'attività di controllo.

Art.47

Revisore dei conti

- 1 Il revisore dei conti collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo formulando proposte tendenti ad ottenere una migliore efficienza, produttività ed economicità dell'amministrazione dell'ente.
- 2 Il revisore dei conti ha la collaborazione del responsabile del servizio finanziario, che provvede a fornire informazioni e dati disponibili.
- 3 Il revisore dei conti può chiedere informazioni e chiarimenti ai responsabili dei servizi comunali ed ai rappresentanti del Comune in aziende, istituzioni, società o altri organismi.
- 4 Non può essere nominato revisore dei conti chi sia coniuge, fratello, ascendente, discendente, affine di primo grado, adottato o adottante di alcun membro del consiglio comunale o degli assessori esterni.

5 Il revisore dei conti ha facoltà di assistere alle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari per le quali deve essere dato avviso e, quando invitato, alle sedute della giunta.

6. Il revisore dei conti può effettuare comunicazioni al consiglio e alla giunta.

7 Il regolamento di contabilità precisa le materie e le modalità di collaborazione dell'organo di revisione con il consiglio, l'attività funzionale e operativa del revisore, come pure le procedure per la revoca dall'ufficio e la cessazione dall'incarico.

Art.48

Motivazione delle deliberazioni consiliari

1 Il consiglio comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte dei revisori dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

Art.49

Regolamento dei contratti

1 Il Comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento nel rispetto delle norme di cui al comma 2 del successivo art.51.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50

Modifiche statutarie

1 Il procedimento per le modifiche dello statuto, può includere idonee forme di preventiva consultazione popolare.

2 Entro tre mesi dalla loro pubblicazione, le modifiche statutarie possono essere sottoposte a referendum, nei casi e con le procedure previste dall'art.42 e dal regolamento sul referendum.

Art. 51

Regolamenti

1 Il Comune emana regolamenti:

- a) sulla propria organizzazione;
- b) per le materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
- c) per le materie in cui manchi la disciplina della legge e di atti aventi forza di legge;
- d) nelle materie in cui esercita funzioni.

2 Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.

3 Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

- 4 I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del consiglio comunale.
- 5 Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
- 6 Gli atti deliberativi e le determinazioni dei responsabili delle funzioni gestionali, devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
- 7 I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di inizio di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
- 8 I regolamenti dichiarati urgenti dal consiglio comunale o dalla giunta - per gli atti di sua competenza -, in sede di approvazione, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.
- 9 I regolamenti comunali anteriori al presente statuto continuano ad avere efficacia - per le parti in cui non sono incompatibili con esso - fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

Art.52

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

- 1 Spetta al consiglio, o alla giunta - per gli atti di sua competenza -, deliberare le disposizioni di applicazione - in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla regione e dalla comunità europea - recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del Comune le nuove disposizioni in particolare modo nelle materie di competenza esclusiva del Comune stesso.
- 2 Le norme devono comunque essere poste nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contenuti nella Costituzione, nella legge 267 del 2000 e delle disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello Statuto stesso.
Le deliberazioni di cui al comma 1 hanno natura regolamentare e gli atti ed i provvedimenti dell'ente devono essere emanati nel rispetto delle relative disposizioni.

I N D I C E

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1

Disposizioni generali;

Art.2

Finalità ed obiettivi dell'azione comunale;

Art.3

Rappresentanza della comunità;

Art.4

Stemma e gonfalone;

Art.5

Cooperazione;

Art.6

Albo pretorio ed informazione;

TITOLO II - IL TERRITORIO COMUNALE

Art.7

Sede Comunale;

Art.8

Frazioni Comunali;

TITOLO III - ORGANI DEL COMUNE

Capo I - Il Consiglio Comunale

Art.9

Consiglio Comunale;

Sezione I - I Consiglieri Comunali

Art.10

Diritti e poteri dei consiglieri;

Art.11

Doveri dei consiglieri comunali;

Art.12

Gruppi consiliari;

Art.13

Conferenza dei capigruppo;

Art.14

Disposizioni generali sulle commissioni consiliari;

Art.15

Commissione consiliare per lo statuto ed i regolamenti;

Art.16

Commissioni consiliari di controllo o di garanzia;

Art.17

Rappresentanza delle minoranze;

Art.18

Regolamento per il funzionamento del consiglio;

Capo II - La Giunta

Sezione I - Formazione della Giunta

Art.19

Composizione della giunta;

Art.20

Assessori esterni;

Art.21

Incompatibilità;

Sezione II - Funzionamento della Giunta

Art.22

Linee programmatiche di mandato;

Art.23

Forma di presentazione delle dimissioni;

Art.24

Adunanze e deliberazioni;

Capo III - Il Sindaco

Art.25

Funzioni del sindaco;

Art.26

Vicesindaco e sostituti del sindaco;

Art.27

Incarichi e deleghe agli assessori;

Capo IV - Disposizioni comuni

Art.28

Pari opportunità;

TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE

Art.29

Struttura dell'ente;

Art.30

Conferenza di direzione;

TITOLO V - SERVIZI

Art.31

Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi;

Art.32

Nomina e revoca degli amministratori di aziende speciali e istituzioni;

Art.33

Istituzioni per la gestione dei servizi;

Art.34

Partecipazione a società di capitali;

Art.35

Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche;

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.36

Diritto di accesso ed informazione;

Art.37

Criterio di individuazione;

Art.38

Valorizzazione del libero associazionismo;

Art.39

Consultazione della popolazione del Comune;

Art.40

Referendum;

Art.41

Promozione di associazioni, di comitati o di consulte come organismi di partecipazione;

Art.42

Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati;

Art.43

Difensore civico;

Art.44

Difensore civico pluricomunale;

TITOLO VII - FINANZE, CONTABILITA' E ATTIVITA' CONTRATTUALE

Art.45

Autonomia finanziaria;

Art.46

Controllo economico interno della gestione;

Art.47

Revisore dei conti;

Art.48

Motivazione delle deliberazioni consiliari;

Art.49

Regolamento dei contratti;

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.50

Modifiche statutarie;

Art.51

Regolamenti;

Art.52

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute;